

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

DETERMINAZIONE N.30 DEL 28/05/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI AD ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

Il Responsabile Unico del Procedimento

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 15 del D.Lgs- 36/2023 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

VISTI:

- la legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- Il D.lgs 36/2023 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Pubblicato G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)" ed in particolare i seguenti articoli di riferimento:
 - ✓ Art. 1 – Principio del risultato;
 - ✓ Art. 2 – Principio della fiducia;
 - ✓ Art. 3 – Principio dell'accesso al mercato;
 - ✓ Art. 17 – Fasi di esecuzione del contratto
 - ✓ Art. 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea di questo Consorzio del 14/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2024 ed allegati";

RICHIAMATI:

L'art. 16 del D. Lgs. N. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale testualmente recita:

- 1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge

e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

- 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

- 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

- 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

- 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

- 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

- 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 (oggi leggasi D.lgs 36/2023).

CONSIDERATO CHE:

il Consorzio Forestale Due Parchi rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art.16 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i. e nello specifico:

- Gli enti soci esercitano nei confronti del Consorzio Forestale Due Parchi un controllo analogo a quello che le Amministrazioni socie esercitano sui propri servizi;
- Oltre l'80% delle proprie attività viene erogato nei confronti degli enti pubblici che la controllano;
- Il capitale sociale del Consorzio è interamente sottoscritto da enti Pubblici;

TENUTO CONTO CHE per provvedere pertanto agli affidamenti dei contratti d'interesse di questo consorzio occorre, come ricordato, procedere secondo le norme ed i dettami sanciti dal codice dei contratti pubblici e dalle sue norme di modifica o specificazione ed al superiore fine occorre, per la complessità della materia e per le responsabilità consequenziali connesse, disporre di una professionalità di supporto che possa orientare nella maniera più confacente al caso di specie la figura del proponente Rup nella disamina delle norme da applicarsi agli appalti in emissione dal consorzio

ed alle procedure di affidamento ad esse collegate e la figura più confacente al predetto scopo è da individuarsi in un dipendente pubblico di comprovata professionalità già destinatario di incarichi simili per altri enti;

CONSIDERATO che in relazione alle esigenze sopra richiamate è stata richiesta disponibilità di assunzione di collaborazione occasionale al Dr. Luca Bassanesi dipendente del Comune di Sovere (BG) ed attualmente incaricato della funzione di direzione dell'ufficio tecnico comunale e dell'incarico di Vice-segretario per quell'ente, nonché, già destinatario di numerosi incarichi di consulenza per assistenza operativa in materia di appalti pubblici e procedure di affidamento presso vari enti della zona;

TENUTO CONTO che il predetto soggetto, riscontrando positivamente la disponibilità all'assunzione dell'incarico, ha presentato bozza di disciplinare d'incarico contenente le specifiche prestazioni da rendersi per un totale lordo determinato forfettariamente in € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00)/annui lordi onnicomprensivi di quota Irap a carico di questo ente, acconto Irpef di legge acconto inps a carico del prestatore (ove ricorresse) escluso solo quota Inps a carico di questo consorzio (quando dovuta);

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 viene sancito che per tale fasce d'importo si possa procedere con : *“b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”* tenendo altresì conto che l'art 49.6 del medesimo disposto normativo sancisce che *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*

RITENUTO il summenzionato onorario congruo per i servizi richiesti e pertanto degno di affidamento;

RICHIAMATO il comma 270, art 1 della legge di Stabilità 2016 che, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, prevede l'esclusione dell'obbligo di approvvigionamento telematico, introdotto dalla Spending Review del 2012, per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016;

CONSIDERATO CHE la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n.145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici e dal rispetto del principio di rotazione ai sensi della già richiamate linee guida anac;.

CONSIDERATO CHE, per lo svolgimento delle prestazioni in esame non è attiva alcuna Convenzione Consip ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

DATO ATTO altresì che l'affidamento di prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui trattasi:

- Per la natura dell'incarico, è escluso dall'applicazione della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Sarà pubblicato sul sito internet di questo consorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della Legge n. 244 del 24/12/2007;
- È soggetto a comunicazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, c. 14, del D.lgs. n. 165/2001;
- Non è soggetto ad acquisizione del codice identificativo gara presso Anac;

VISTA la nota del segretario del Comune di Sovere registrata al prot.n. 1165 del 02/02/2024 contenente l'autorizzazione dell'ente presso cui l'incaricato presta servizio resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 53.7 del D.lgs. 165/2001;

Il sottoscritto, Dott. Matteo Casalini, Responsabile di Progetto:

propone

1. di Affidare al Dott. Luca Bassanesi CF: BSSLCU84S05E704O residente ad Angolo Terme (BS) l'incarico di consulenza sino al 31/12/2024 per il supporto al RUP nell'ambito degli appalti di competenza di questo consorzio Forestale sulla base del disciplinare d'incarico allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per un importo complessivo forfettario lordo determinato € 3.000,00/anno (a cui eventualmente aggiungere la quota inps dovuta da questo ente);
2. di liquidare i compensi pattuiti secondo le tempistiche indicate nel disciplinare d'incarico in seguito a presentazione di idonea nota di addebito da parte del prestatore;
3. dato atto altresì che l'affidamento di prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui trattasi:
 - Per la natura dell'incarico, è escluso dall'applicazione della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Sarà pubblicato sul sito internet di questo consorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della Legge n. 244 del 24/12/2007;
 - È soggetto a comunicazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, c. 14, del D.lgs. n. 165/2001;
 - Non è soggetto ad acquisizione del codice identificativo gara presso Anac;
4. di chiarire che ai sensi dell'art 17 del codice, il contratto costituito dal disciplinare allegato alla presente, verrà formalizzato mediante scrittura privata non autenticata;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Consorzio;

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Matteo Casalini**

Allegato: disciplinare d'incarico di collaborazione professionale per supporto all'attività amministrativa del Consorzio Forestale Due Parchi (periodo 02/02/2024 – 31/12/2024)

Il sottoscritto, Dott. For. Riccardo Mariotti, Direttore del Consorzio Forestale Due Parchi

determina

- di approvare e fare propria la sopraccitata proposta del Responsabile di Procedimento.

dichiara

- di pubblicare il presente atto presso l'albo pretorio di questo ente on-line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. For. Riccardo Mariotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.